REGOLAMENTO (CEE) N. 4082/87 DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1987

recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per le ciliege da tavola, ad accezione delle amarene, dei codici 0809 20 10 e 0809 20 90 della nomenclatura combinata, originarie della Svizzera (1988)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

vista la proposta della Commissione,

considerando che un accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera è stato concluso il 22 luglio 1972; che, a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo alla Comunità, un accordo in forma di scambio di lettere è stato concluso e approvato con la decisione 86/559/CEE (1);

considerando che l'accordo suddetto prevede in particolare l'apertura di un contingente tariffario comunitario a dazio nullo per le ciliege da tavola, ad eccezione delle amarene, originarie della Svizzera; che è pertanto necessario aprire il contingente tariffario in questione per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1988;

considerando che la Comunità ha adottato, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 1988, una nomenclatura combinata delle merci che risponde, ad un tempo, alle esigenze della tariffa doganale comune, delle statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio fra i suoi Stati membri; che, per contemplare al tempo stesso normative comunitarie specifiche, detta nomenclatura è stata ampliata con l'elaborazione di una tariffa integrata delle Comunità europee (TARIC); che, a decorrere da tale data, occorre quindi utilizzare la nomenclatura combinata ed eventualmente i numeri di codice TARIC per

designare i prodotti contemplati dal presente regolamento;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detto contingente, nonché l'applicazione senza interruzione dell'aliquota di dazio prevista per detto contingente a tutte le importazioni del prodotto in questione in ciascuno degli Stati membri, fino a ad esaurimento del contingente stesso; che, tuttavia, trattandosi di un contingente tariffario destinato a coprire un fabbisogno che non è possibile determinare con sufficiente precisione, non sembra opportuno prevedere la ripartizione tra Stati membri, ferma restando la possibilità di prelevare dal volume contingentale le quantità corrispondenti al loro fabbisogno a condizioni e secondo una procedura da determinare; che tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve, in particolare, poter seguire il grado di esaurimento del volume del contingente ed informarne gli Stati membri;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi ed il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle quote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1988, il dazio applicabile all'importazione dei prodotti sotto indicati è sospeso al livello e nel limite di un contingente tariffario comunitario indicato a lato:

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Volume del contingente (in t)	Dazi contingentale (in %)
09.0901	0809 20 10 0809 20 90	Ciliege da tavola, ad eccezione delle amarene, originarie della Svizzera	1 000	0

Nei limiti di questo contingente tariffario il Regno della Spagna e la Repubblica portoghese applicano dazi doganali calcolati in conformità delle disposizioni stabilite in materia dall'atto di adesione.

Si applicano le disposizioni del protocollo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, allegato all'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera.

⁽¹⁾ GU n. L 328 del 22. 11. 1986, pag. 98.